

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

DECRETO INGIUNTIVO E LIMITI DEL GIUDICATO SECONDO LA CASSAZIONE.

Gianluca CASCELLA*

1.Premessa – 2. La decisione. – 3. Analisi della questione – 4. (alcune) Riflessioni conclusive.

1.Premessa

L'occasione per la presente riflessione viene offerta da una recente ed interessante decisione dei giudici di legittimità,¹ in cui la Suprema Corte si è trovata ad esaminare una fattispecie che ricorre con non trascurabile frequenza sui ruoli degli uffici giudiziari della penisola, quella relativa alla individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, nello specifico con riguardo ad un decreto ingiuntivo.

Questione di cui sono intuibili i potenziali riflessi conseguenti all'affermazione o meno della possibilità di tutela di un diritto (di credito, nel caso di specie) allorquando si controverta sul se esso possa o meno dirsi coperto da una statuizione non più modificabile: questo, ovviamente, nei limiti e con i limiti in cui, in relazione allo specifico caso concreto, possa ritenersi che il diritto in questione rientri o meno nel perimetro di tale accertamento divenuto ormai definitivo, in quanto l'adesione all'una ovvero all'altra soluzione comporta specifiche conseguenze in determinati ambiti.

2. La decisione.

La questione portata all'attenzione della Suprema Corte, per quanto di interesse nel contesto di questo scritto, atteneva l'impugnazione di un decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. (*ratione temporis vigente*) proposta in quanto la domanda di ammissione allo stato passivo era stata accolta con riguardo ad una somma minore di quella domandata, dal momento che non era stati riconosciuti gli interessi moratori, in quanto il decreto ingiuntivo, su cui la domanda di insinuazione si basava, aveva riconosciuto solo gli interessi legali, e lo stesso era divenuto definitivo in assenza di opposizione, per cui la pretesa creditoria per i maggiori importi, ad avviso del giudice delegato, era coperta e preclusa dal giudicato formatosi.

Tra i motivi di ricorso, il creditore ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione dell'art. 2909 c.c., affermando che il rigetto della domanda relativa agli interessi moratori non integrava una statuizione suscettibile di passare in giudicato, dal momento che il decreto ingiuntivo non opposto possiede tale efficacia esclusivamente per la parte (e/o capo) di domanda accolta – quindi, nello specifico, con riguardo al credito in relazione al quale l'ingiunzione era stata concessa – mentre non produceva alcun effetto con riguarda alla parte disattesa.

La Corte, ritenendo il secondo motivo, pur se proposto in via gradata, suscettibile

*già Professore incaricato di Diritto Processuale Civile, Università "Pegaso"; PhD in *Comparazione e Diritti della Persona*; Avvocato cassazionista.

¹Cass. civ., sez. I, 15.4.2024, n. 10069, in *Giust. civ.*, Mass., 2024.

di definire il giudizio in applicazione del noto principio della “*ragione più liquida della decisione*”², ha riconosciuto la fondatezza del motivo di censura, conseguentemente osservando – nel richiamare propri precedenti orientamenti – che nel caso di specie al rigetto di un capo della domanda proposta in via di ingiunzione non può riconoscersi la medesima efficacia propria della statuizione di rigetto di una domanda giudiziale (o capo di) contenuta in una sentenza, in ragione del fatto, da un lato, che nel caso del decreto ingiuntivo il contraddittorio non esiste, essendo meramente eventuale e condizionato, per il suo insorgere, all’eventuale decisione dell’ingiunto di proporre opposizione, diversamente da quanto accade nel caso della sentenza; dall’altro, che la previsione contenuta nell’art. 640 c.p.c., ha un’efficacia non limitata alla sola ipotesi di integrale rigetto della domanda proposta in via di ingiunzione, bensì trova applicazione anche in caso di accoglimento solo parziale (ovvero, guardando la questione da altra prospettiva, di rigetto parziale) per cui non preclude affatto, anzi consente, la riproposizione della domanda per la parte non accolta.

Il che giustifica, per la Corte, l’annullamento del provvedimento impugnato, sul rilievo dell’impossibilità – la cui omessa considerazione da parte del giudice di merito ha dato luogo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.³

3. Analisi della questione

²A proposito del quale C. App. Roma, sez. VII, 15.5.2023, n. 3457, in banca dati *De Jure*, ha affermato “*Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.*”

³ In realtà si tratta, nello specifico, di falsa applicazione, in quanto la norma entro cui sussumere la fattispecie è stata correttamente individuata, ma se ne sono tratte conseguenze giuridiche non coerenti con la corretta interpretazione della stessa. Esempio, sul punto, è la distinzione posta da Cass. civ., sez. III, 26.9.2005, n. 18782, in *Giust. civ.*, Mass., 2005, 7-8, che ha in proposito affermato “*Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed il secondo l'applicazione della norma stessa al caso concreto una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento il vizio (violazione di legge) investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. Con riferimento al secondo momento il vizio (falsa applicazione di legge) consiste o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamete individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.*”

Indubbiamente la questione portata all'attenzione della S.C. è una problematica di non poco rilievo, che si pone a cavallo tra due contrapposte esigenze ed interessi, quali, da un lato, quello di natura pubblicistica alla riduzione del contenzioso (vista anche la notoria scarsità delle risorse del sistema Giustizia) e con esso anche della durata dei processi⁴ e, dall'altro, quello di natura privatistica, ma dotato di indubbia copertura costituzionale, della effettività del diritto alla difesa ed alla tutela giurisdizionale.

Il fulcro della questione, allora, si colloca nella individuazione della differente valenza da riconoscere alla decisione di rigetto, totale e/o parziale, contenuta in un provvedimento giudiziale, a seconda che si tratta di sentenza ovvero di decreto ingiuntivo, in relazione alla differente natura e struttura dei due procedimenti ed al ruolo che, in ciascuno di essi, svolge il principio del contraddittorio.

Principio che, non appare superfluo evidenziare, secondo l'insegnamento di autorevole dottrina possiede portata indiscutibilmente generale, essendo presente in ogni segmento del processo, incluso quello esecutivo, ed in ciascuno di essi richiede tutela e concreta attuazione:⁵ anche la S.C., con recente decisione, e prima della riforma del 2022, di cui in appresso si dirà, mostrando di condividere il pensiero dell'autorevole studioso appena citato, ha sottolineato l'importanza del principio del contraddittorio e del suo rispetto, affermando che il ricorrente che denunci la nullità della sentenza d'appello deliberata prima della scadenza (o in difetto della concessione) dei termini per il deposito degli scritti conclusivi non ha alcun onere di allegare (e/o provare) la concreta lesione subita, l'offensività essendo intrinseca alla violazione del contraddittorio, di cui deve viceversa essere assicurata l'effettività durante tutto il corso del processo.⁶

Va premesso, prima di affrontare il tema specifico, un brevissimo richiamo al concetto di giudicato, nella sua duplice accezione di giudicato formale e giudicato sostanziale.

Come ricorda autorevole dottrina, con la prima espressione si intende *“la stabilità del provvedimento decisorio, ovvero quella sua acquisenda qualità, che consiste nel suo divenire, ad un certo punto, irretrattabile (cioè tendenzialmente immodificabile)”*⁷ mentre la seconda espressione si indica sempre una qualità, che stavolta riguarda, però un profilo diverso, che è quello degli effetti prodotti dal provvedimento in questione una volta che il medesimo abbia acquisito la precedente qualità,⁸ effetti che consistono nel *“fare certezza e il perimetro di questa; che cosa,*

⁴ Dato che, come appare ovvio, con meno cause sul ruolo le risorse del sistema Giustizia possono, verosimilmente, venire impiegate in maniera più produttiva ed efficace, non solo riducendo la durata dei processi civile ma anche (auspicabilmente) fornendo decisioni di maggiore qualità.

⁵ BIAVATI P., *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna, V[^] ed., 2020, p. 97 e ss.

⁶ Sez. Un., 25.11.2021, n. 36596, in *Foro it.*, 2022, 1, I, 117.

⁷ CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile, Vol. I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2023, p. 88 e ss.

⁸ CONSOLO C., *op. loc. cit.*

cioè, quella sentenza accerta in modo irretrattabile e contro chi esplica i suoi effetti.”⁹

Appare dunque condivisibile quanto affermato da chi sostiene che l'accoglimento solo parziale di una pretesa avanzata in via di ingiunzione è insuscettibile di precludere la possibilità di riproporre la domanda non accolta (o non integralmente accolta),¹⁰ in ragione del fatto che, nei confronti di queste ultime, non appare ipotizzabile quell'atteggiamento soggettivo che determina l'immutabilità della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo notificato, ovvero l'acquiescenza ad essa che si manifesta nella mancata proposizione dell'opposizione,¹¹ che può avvenire per le ragioni più disparate, come ad esempio perché il debitore sa di non avere nulla da opporre, oppure perché teme di aggravare il peso economico ad affrontarsi, o ancora perché, tutto sommato, ritiene favorevole (anche se potrebbe apparire paradossale) la statuizione di condanna contenuta nel provvedimento.¹²

Dal punto di vista del creditore insoddisfatto (o, il che è lo stesso, solo parzialmente soddisfatto) la situazione è ovviamente diversa, e radicalmente, poiché nei suoi confronti, da un lato, non è ipotizzabile alcuna convenienza della statuizione che possa giustificare l'acquiescenza e, dall'altro, l'ordinamento non gli attribuisce alcun rimedio processuale per dolersi di una statuizione che egli reputa (e, nel caso di specie, effettivamente è) ingiusta, in quanto in assenza di opposizione del debitore, e quindi di instaurazione del contraddittorio processuale, non può formulare, nell'ambito dell'originario procedimento di ingiunzione, alcuna ulteriore domanda, come invece gli sarebbe stato possibile in caso di opposizione.

Infatti, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ragione per la quale non sussiste alcuna preclusione alla riproposizione della domanda in caso di rigetto, anche parziale, della richiesta di ingiunzione di pagamento, pure nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, deve ravvisarsi nel fatto per cui, vista la mancata partecipazione del debitore/ingiunto al procedimento (ovviamente almeno nella fase monitoria) la reiezione (totale e/o parziale) non integra una pronuncia di accertamento negativo dell'esistenza del credito ingiunto in favore del convenuto, per cui non possiede efficacia assimilabile a quella della sentenza per la parte con cui ha respinto la domanda;¹³ inoltre, si rileva che, a rimarcare ulteriormente tale differenza e conseguente non assimilazione, si pone la considerazione per la quale mentre l'intimato ha la facoltà di realizzare quel contraddittorio originariamente assente

⁹ CONSOLO C., *op. loc. cit.*

¹⁰ GIACALONE G., CACCAVIELLO C., *Decreto ingiuntivo non opposto ed ambito del giudicato*, in *Giust. civ.*, 2006, 6, 1162 e ss.

¹¹ GIACALONE G., CACCAVIELLO C., *op. loc. cit.*

¹² Come potrebbe essere accaduto nel caso di specie, in cui il debitore, visto il mancato riconoscimento degli interessi moratori, con conseguente “risparmio” di una cifra importante, ben potrebbe aver deciso di non opporsi al provvedimento.

¹³ Sez. Un., 1.3.2006, n. 4510, in *Giust. civ.*, Mass., 2006.

attraverso l'introduzione di un giudizio di opposizione, tramite il quale ottenere il rigetto della pretesa azionata dal credito attraverso il decreto ingiuntivo, al creditore è preclusa tale possibilità, altro non potendo fare che introdurre una separata azione per l'accoglimento della parte della domanda non accolta.¹⁴

In tale eventualità, infatti, poiché, come si afferma in giurisprudenza, il rigetto parziale della domanda di ingiunzione non determina preclusioni, e quindi la domanda per la parte non accolta è riproponibile sia con un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella fase di opposizione, la cui proposizione determina l'instaurazione del contraddittorio su tutta l'originaria domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, anche per la parte non accolta,¹⁵ si ritiene allora pienamente ammissibile, da parte del creditore opposto (che resta attore in senso sostanziale) un ampliamento della domanda originariamente proposta in via di ingiunzione, al fine di rendere la stessa maggiormente idonea alla tutela degli interessi perseguiti nel contesto della situazione che, per effetto dell'opposizione, è mutata rispetto a quella originale; del resto, autorevole dottrina non dubita affatto dell'assenza di efficacia preclusiva del provvedimento di rigetto (anche se parziale) alla riproposizione della domanda, rilevando come proprio la previsione della possibilità di riproporre la domanda anche in via ordinaria costituisce elemento di diritto positivo indicativo di tale assenza.¹⁶

E del resto, con successiva decisione, proprio in relazione ad una ipotesi di richiesta di interessi ulteriori e diversi da quelli concessi con l'ingiunzione (quindi una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella esaminata dalla decisione di legittimità che ha fornito lo spunto per queste considerazioni¹⁷) la S.C. ha affermato *“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria (nella specie, per canoni locatizi) formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera emendatio libelli, siccome comportante un mero ampliamento del petitum al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere;”*¹⁸ il tutto, non trascurando di osservare che, proprio in ragione della previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 640 c.p.c., che evidenzia la non definitività della decisione di rigetto (anche parziale) della domanda di ingiunzione, la pacifica (per volontà del legislatore) riproponibilità anche nelle forme ordinarie della domanda comporta come l'eventuale statuizione di rigetto parziale è insuscettibile di passare in giudicato e, quindi, di precludere al ricorrente la riproposizione della medesima domanda non accolta

¹⁴ Sez. Un., 1.3.2006, n. 4510, *cit.*

¹⁵ Trib. Reggio Calabria, 30.6.2010, in *Giur. merito*, 2010, 10, 2446.

¹⁶ CONSOLO C., *op. cit.*, p. 194.

¹⁷ Cfr., *supra*, *sub* nt. 1.

¹⁸ Cass. civ., sez. III, 8.1.2010, n. 75, in *Giust. civ.*, Mass., 2010, 1, 24.

ovvero accolta solo in parte;¹⁹ ancora, parimenti si afferma, in giurisprudenza, che pur di fronte ad un provvedimento che abbia accolto solo in parte la domanda formulata con il ricorso per ingiunzione, la notifica del provvedimento in questione, da parte del creditore non implica alcuna rinuncia alla domanda inizialmente svolta e nemmeno acquiescenza all'implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, trattandosi di pronuncia per la natura della fase monitoria di una statuizione, non suscettibile di passare in giudicato:²⁰ il decreto ingiuntivo non opposto infatti acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti stante la previsione di cui all'art. 640 c.p.c., come precisa la medesima giurisprudenza.²¹

Da tale riconosciuta inidoneità a passare in giudicato, poi, derivano conseguenze ulteriori, come osservato da dottrina e giurisprudenza, visto che il decreto che respinge, anche solo parzialmente, la domanda di ingiunzione, non solo non può essere appellato, quanto e soprattutto non può essere impugnato in Cassazione nemmeno invocando l'art. 111 Cost., in ragione appunto della sua inidoneità al giudicato;²² il che, come si afferma in dottrina, si giustifica in ragione del fatto che l'assenza di limiti alla riproposizione della domanda, codificata nel terzo comma dell'art. 640 c.p.c., determina il venire meno del fondamentale requisito dell'interesse ad impugnare;²³ ancora, si aggiunge che la non idoneità della statuizione di rigetto, anche parziale, della domanda proposta in sede monitoria trova ulteriore giustificazione ove si tenga presente che la reiezione non deve essere obbligatoriamente giustificata da una totale infondatezza, per carenza di supporto probatorio, della pretesa in questione, ma può anche fondarsi nella carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.;²⁴ anche la notifica del decreto che abbia accolto solo in parte la domanda è irrilevante ai fini dell'eventuale giudicato sulla statuizione, essendo finalizzato esclusivamente ad evitare la perenzione del decreto ex art. 644 c.p.c., senza in alcun modo determinare acquiescenza relativamente alla parte di credito non riconosciuta.²⁵

4. Riflessioni conclusive

Essendo la questione oggetto della pronuncia, intuibilmente, suscettibile di influire nell'uno ovvero nell'altro senso sul carico di ruolo degli uffici giudiziari, dal momento che, come appare evidente *ictu oculi*, la risposta affermativa esclude la

¹⁹FRANCO G., *Guida al procedimento di ingiunzione*, Milano, 2009, p. 222 e ss.

²⁰ Trib. Roma, sez. I, 14.5.2014, n. 10566, in banca dati *De Jure*.

²¹ Trib. Roma, sez. I, 14.5.2014, n. 10566, *cit.*

²² Sez. Un., 19.4.2010, n. 9216, in *Giust. civ.*, Mass., 2010, 4, 558.

²³BALBI C.E., (voce) *Ingiunzione (procedimento di)*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1997, 119.

²⁴TRAPUZZANO C., *Limiti oggettivi del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo*, in www.processocivile.it

²⁵ TRAPUZZANO C., *op. cit.*

possibilità di ulteriori azioni, alleggerendo il carico degli uffici ma precludendo le possibilità di tutela di situazioni giuridiche soggettive, mentre in caso di risposta negativa, la situazione risulta essere specularmente capovolta, in quanto ulteriori azioni sarebbero da ritenersi ammissibili, con il correlato incremento del contenzioso, la soluzione appare certamente corretta siccome rivolta a tutelare esigenze di giustizia sostanziale, che altrimenti verrebbero inevitabilmente – quanto ingiustificatamente – sacrificate sull’altare di un rigore interpretativo ed applicativo delle norme in tema di preclusioni, per nulla condivisibile.

Del resto, come da alcuni osservato, sono proprio le esigenze di giustizia in senso sostanziale che richiedono, ed al tempo stesso giustificano, una interpretazione delle norme in tema di preclusioni che non sia ingiustificatamente rigorosa,²⁶ come ha rilevato di recente la S.C. con l’affermare che le interpretazioni formalistiche delle regole processuali, integrando un ingiustificato diniego all’accesso alla giustizia, si pongono in contrasto con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale;²⁷ deve allora condividersi l’affermazione di autorevole dottrina, secondo cui è l’assenza del contraddittorio nella fase della concessione (o meno) del provvedimento di ingiunzione che, in caso di rigetto della domanda (anche parziale) impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento.²⁸

Una volta di più, allora, viene in rilievo l’importanza del principio del contraddittorio e del suo rispetto, al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, il che assume una valenza ancora maggiore ove si consideri che il d.lgs. 149/2022, nel modificare l’art. 101 c.p.c., ha attribuito al giudice il ruolo di custode del contraddittorio, e si tratta di una norma che, come da alcuni affermato, possiede “*illimitate potenzialità applicative*,”²⁹ ciò ben spiega, tenendo presente il disvalore che il legislatore, con tale previsione, attribuisce alle violazioni del principio del contraddittorio per i conseguenti riflessi negativi sul diritto alla difesa, il perché in dottrina, a seguito di tale riforma, si sia affermato “*ora che il concetto di offensività della violazione del contraddittorio è entrato nell’ordinamento dalla porta principale a condizionare la nullità del procedimento e della sentenza che ne siano affetti, occorre fare i conti con la sua forza espansiva.*”³⁰

Anche se non è questa la sede per un approfondimento del tema, non può farsi a meno di osservare che, con la nuova formulazione del secondo comma dell’art. 101

²⁶ IZZO N., *Locazione: gli interessi "convenzionali" di mora, anche se superiori a quelli legali, sono dovuti dalle singole scadenze dei canoni, mentre quelli corrispettivi sul deposito cauzionale solo nella misura legale*, in *Diritto&Giustizia*, 2010, 1, p. 56 e ss.

²⁷ Cass. civ., sez. II, 10.1.2024, n. 979, in *Guida al Diritto*, 2024, 14.

²⁸ MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, III, *Processi speciali e procedure alternative*, IXXX ed., Torino, 2023, p. 278.

²⁹ DELLE DONNE C., *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10.10.2022, n. 149*, a cura di R. Tiscini, con il coordinamento di M. Farina, Pisa, 2023, p. 69.

³⁰ DELLE DONNE C., *op. loc. cit.*

c.p.c., ed in particolare del primo capoverso,³¹ il legislatore sembra aver voluto mettere un freno a quella “forza espansiva”³² della violazione del principio del contraddittorio come invece disegnata dalle Sezioni Unite con la richiamata decisione del 2021,³³ dal momento che, pur premettendo la fondamentale importanza del principio del contraddittorio ed attribuendo al giudice il compito di assicurarne il rispetto, viene però stabilito che il potere di intervento del giudice deve essere esercitato solo nel caso in cui il medesimo abbia accertato che, da una lesione del contraddittorio, siano derivate lesioni per il diritto alla difesa di un parte processuale.

In tal modo, allora, viene posta una distinzione tra violazioni del contraddittorio “innocue” e violazioni “lesive”, dalle quali, è possibile inferire, allora, una duplice accezione del principio del contraddittorio, con i conseguenti riflessi sul potere/dovere di intervento del giudice, ed il suo concreto esercizio: al riguardo, in dottrina si è affermato che tale duplice nozione di “contraddittorio” si articola, da un lato, in ipotesi di contraddittorio “debole” e contraddittorio “forte”,³⁴ con la prima che si verifica allorquando una pur verificatasi violazione del contraddittorio non esiti in conseguenze pregiudizievoli per il diritto alla difesa delle parti, e la seconda che, invece, che si verifica nel caso opposto³⁵: solo in questo caso è richiesto l’intervento del giudice per il ripristino del contraddittorio.

Orbene, di fronte ad una riforma che, seppure apprezzabile per il riconoscimento al giudice del ruolo di *garante* del rispetto del principio del contraddittorio processuale, sul punto pare arretrare l’effettività della tutela per come disegnata dalle Sezioni Unite del 2021,³⁶ viene da chiedersi se essa rappresenti davvero un passo avanti, oppure, evocando il titolo di una nota canzone di altrettanto noto artista, l’effetto che essa concretamente produce consista, invece, in “*one step up and two steps back*”?

Al lettore che avrà avuto la pazienza (oltre che l’interesse) di seguire fino a questo punto le riflessioni che precedono, l’ardua risposta.

³¹ Secondo cui “*Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni.*”

³² DELLE DONNE C., *op. loc. cit.*

³³ *Supra*, sub nt. 6.

³⁴ MASONI R., *Il principio del contraddittorio*, in *Commentario Sistematico al Nuovo Processo Civile*, a cura di R. Masoni, Milano, 2023, p. 90.

³⁵ DELLE DONNE C., *op. loc. cit.*

³⁶ *Supra*, sub nt. 6.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
